

Assistenza guasti e protezione della mobilità per i soci TCS

Societariato 2014 e 2018, edizione 06.2026

Indice

1. Disposizioni generali	3
1.1 Enti eroganti	3
1.2 Beneficiari delle prestazioni	3
1.3 Ambito di validità territoriale	3
1.4 Ambito di validità temporale	3
1.5 Condizioni per l'ottenimento delle prestazioni	3
1.6 Clausola sussidiaria e cessione delle prestazioni	3
1.7 Comunicazioni	3
1.8 Protezione dei dati	3
1.9 Foro competente e legge applicabile	4
1.10 Esclusioni generali dalle prestazioni	4
1.11 Rimborso in caso di mancata copertura	4
2. Assistenza guasti e incidenti in Svizzera	4
2.1 Beneficiari delle prestazioni	4
2.2 Veicoli coperti	4
2.3 Veicoli di proprietà di terzi	4
2.4 Ambito di validità territoriale	4
2.5 Ambito di validità temporale e numero degli interventi coperti	4
2.6 Eventi coperti	5
2.7 Prestazioni in caso di guasto o incidente	5
2.8 Prestazioni in caso di furto	5
2.9 Prestazioni in caso di impedimento del conducente	6
2.10 Esclusioni dalle prestazioni	6
3. Wallbox-Assistance	6
3.1 Obiettivo	6
3.2 Persone assicurate	6
3.3 Prestazioni	6
3.4 Scelta della soluzione	6
3.5 Condizioni di rimborso	6
3.6 Procedura in caso di sinistro	6
3.7 Esclusioni e limiti della copertura	6
4. Protezione della mobilità in Svizzera	7
4.1 Persone assicurate	7
4.2 Protezione della mobilità per utenti di mezzi di trasporto pubblico	7
4.3 Protezione della mobilità per avverse condizioni atmosferiche	7
5. Protezione giuridica incidenti e casco in Svizzera	8
5.1 Persone assicurate	8
5.2 Protezione giuridica incidenti per pedoni, ciclisti e passeggeri di mezzi pubblici	8
5.3 Protezione giuridica casco	8
5.4 Disposizioni comuni per la protezione giuridica incidenti e casco	8
5.5 Obblighi della persona assicurata	8
5.6 Costi e rischi non assicurati; esclusioni di prestazioni	9
5.7 Sussidiarietà	9
5.8 Divergenza di opinioni	9
6. Glossario	10
Allegato: Prestazioni per il Societariato 2014	10



Panoramica dei servizi

Prestazioni conformi alle disposizioni	Societariato con soccorso stradale	Societariato di base
Assistenza stradale per automobili, moto, E-Scooter	✓	✗
Assistenza stradale per automobili elettriche, moto elettrici e scooter elettriche	✓	✗
Assistenza stradale per biciclette e E-Bikes.	✓	✗
Protezione giuridica in caso di incidente per pedoni, ciclisti e utenti dei trasporti pubblici.*	✓	✓
Protezione giuridica casco in caso di controversia con l'assicurazione casco del veicolo a motore relativa a un danno materiale al veicolo.	✓	✓
Consulenza giuridica gratuita (Lex4You)*	✓	✓
Protezione mobilità in caso di avverse condizioni atmosferiche*	✓	✓
Protezione mobilità in caso di guasto o ritardo dei trasporti pubblici*	✓	✓
Assistenza per le stazioni di ricarica (Wallbox-Assistance)*	✓	✓

Prestazioni complementari		
App e carta TCS eCharge per la ricarica dei veicoli elettrici in movimento – senza costi di abbonamento né costi di base	✓	✓
Accesso esclusivo e tariffe ridotte sui prodotti complementari del TCS	✓	✓
TCS Benefits e offerte TCS	✓	✓
Rivista Touring gratuita	✓	✓
TCS Medline Viaggi – Consigli e orientazione in materia di salute	✓	✓
Contributo all'impegno per la sicurezza stradale	✓	✓
Attività delle sezioni	✓	✓

* Disponibile solo con il societariato a partire dalla versione 2018. Dettagli della versione precedente a pagina 10.

Il Touring Club Svizzero (TCS), un'associazione senza scopo di lucro secondo l'art. 60 e ss. del codice civile svizzero, ha lo scopo di tutelare i diritti e gli interessi dei propri soci nell'ambito della circolazione stradale e della mobilità in generale. Fornisce ai propri soci prestazioni nel campo di assistenza, protezione, consulenza, sicurezza, ambiente e informazione così come pure del turismo e del tempo libero.

Le seguenti disposizioni stabiliscono, a integrazione degli statuti del TCS e dei regolamenti che definiscono le categorie di soci e le quote sociali centrali, le prestazioni per i soci appartenenti alle categorie «TCS Societariato» e «TCS Societariato di base» («Socio 2018»). La presente edizione entra in vigore il 17 febbraio 2025 sostituendo l'edizione precedente (2025).

Per i soci che si sono affiliati prima del 1° gennaio 2018 («Socio 2014»), le prestazioni sono definite nell'allegato annesso alle presenti condizioni.

Al fine di garantire una migliore leggibilità verrà di seguito utilizzata unicamente la forma maschile per tutte le denominazioni riferite a persone, intendendo ben inteso tutti i generi.

Disposizioni particolari relative Societariato famiglia sono evidenziate in blu.

Tutto ciò che è escluso dalle prestazioni è evidenziato in beige.

Singoli concetti indicati in **verde** sono definiti in modo giuridicamente vincolante, nel glossario (5.).

1. Disposizioni generali

1.1 Enti eroganti

L'assistenza in caso di guasti e incidenti (capitolo 2) è fornita dal Touring Club Svizzero, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (di seguito definito «TCS») e dalla propria rete di collaboratori.

La «Wallbox-Assistance» (capitolo 3) e la «Protezione della mobilità» (capitolo 4) è garantita dalla società TAS Assicurazioni SA, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (di seguito definita «TAS»).

Il fornitore dei servizi di protezione giuridica incidenti e casco (capitolo 5) è la società Assista Protezione giuridica SA, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (di seguito definita «Assista»).

1.2 Beneficiari delle prestazioni

Il Societariato individuale copre esclusivamente la persona fisica che ha sottoscritto il TCS Societariato.

Il Societariato famiglia copre, oltre alla persona iscritta, anche i seguenti familiari conviventi, a patto che il loro nome sia stato indicato al TCS:

- il coniuge e/o compagno;
- i bambini di meno di 26 anni (ivi compresi figli adottivi, minori assistiti e figli del coniuge).

1.3 Ambito di validità territoriale

Sono coperti esclusivamente gli eventi che si verificano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Tutte le prestazioni sono limitate a questa area e non possono essere cumulate con quelle del libretto TCS ETI.

1.4 Ambito di validità temporale

Salvo accordi contrattuali particolari, i nuovi soci sono coperti a partire dal giorno successivo al pagamento della propria quota.

Ai sensi dell'art. 8 degli statuti centrali del TCS, la quota associativa deve essere versata il primo giorno dell'anno di Societariato successivo. I soci che non versano la propria quota, 15 giorni dopo la scadenza perdono tutti i diritti in qualità di socio e possono essere cancellati dalla lista dei soci senza preavviso. Resta invariato il diritto del TCS di esigere il pagamento della quota associativa (art. 8 degli statuti centrali).

L'eventuale recesso dall'iscrizione al TCS deve essere comunicato per iscritto entro e non oltre tre mesi prima della scadenza dell'iscrizione annuale (art. 7 cpv. 1 degli statuti centrali).

1.5 Condizioni per l'ottenimento delle prestazioni

1.5.1 Contatti preliminari e garanzia dei costi

Presupposto per l'ottenimento delle prestazioni è aver preso contatti con l'ufficio competente.

Questo organizza l'assistenza necessaria e presta tutte le eventuali garanzie relative ai costi.

Prima di richiedere l'assistenza in caso di guasti e/o incidenti e per la protezione della mobilità, è necessario contattare immediatamente la centrale di intervento del TCS per telefono al numero 0800 140 140 oppure tramite l'app TCS. La centrale di intervento è raggiungibile 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

Per la Wallbox-Assistance, contattare il 058 827 68 00.

Per la protezione giuridica incidenti e casco for-

nita da Assista è necessario contattare il Servizio clienti del TCS (058 827 27 27).

1.5.2 Identificazione

I soggetti aventi diritto devono identificarsi, su richiesta, mostrando la propria tessera TCS, la carta di credito TCS, l'app TCS oppure un documento ufficiale. Qualora ciò non sia possibile, il versamento della prestazione può essere richiesto. I costi saranno rimborsati successivamente dietro presentazione di uno dei documenti sopra indicati.

1.5.3 Obbligo di riduzione dei danni

I soggetti aventi diritto alle prestazioni in base alle rispettive coperture, sono tenuti a prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di ridurre i costi della prestazione rispettivamente il danno quanto il più possibile.

1.5.4 Rimborso dei costi solo dietro presentazione dei documenti

Per eventuali richieste di rimborso si prega di utilizzare il modulo di dichiarazione di sinistro online su tcs.ch/sinistro.

Qualora aveste bisogno di aiuto per notificare il sinistro potete chiamarci nelle ore d'ufficio al numero +41 58 827 35 37.

1.5.5 Riduzione ed esclusione in caso di violazione

Senza previo contatto e/o garanzia dei costi (art. 1.5.1) non è possibile rivendicare alcuna prestazione.

In caso di violazione degli obblighi indicati dall'art. 1.5.2 all'art. 1.5.5, le prestazioni possono essere ridotte oppure totalmente negate.

1.6 Clausola sussidiaria e cessione delle prestazioni

Il TCS e la TAS organizzano l'assistenza necessaria e si fanno carico dei costi esclusivamente se il danno causato non sia a carico di terzi (terzi civilmente responsabili, noleggio auto, fornitori di servizi di car sharing per le aziende, gestori di mezzi di **trasporto pubblico**, compagnie di assicurazione ecc.).

Qualora il TCS o la TAS abbiano erogato una prestazione per un danno a carico di terzi, il soggetto avente diritto è tenuto a rimborsare TCS o TAS in ragione di quanto ricevuto da terzi e/o a cedere i diritti e i crediti verso i suddetti terzi, affinché si possa procedere al regresso nei confronti di detti terzi.

Per la protezione giuridica da parte di Assista si applica la clausola sussidiaria specifica indicata all'art. 5.7.

1.7 Comunicazioni

Le comunicazioni al soggetto avente diritto saranno inviate all'ultimo indirizzo noto al TCS e avranno così valore legale. Ciascuna modifica d'indirizzo deve essere comunicata dall'avente diritto tempestivamente al TCS.

1.8 Protezione dei dati

I fornitori delle prestazioni sono i responsabili del trattamento dei dati personali.

Principalmente, vengono trattati i seguenti dati: dati contrattuali (nome, data di nascita, indirizzo, dati di contatto, dati di pagamento, dati relativi al

rapporto di parentela) e dati relativi al sinistro (circostanze, luogo dell'evento, ecc.).

I dati vengono utilizzati per la conclusione e l'adempimento del contratto nonché per il trattamento dei sinistri. A tal fine, i fornitori di prestazioni sono autorizzati a raccogliere presso terzi (per es. compagnie di assicurazione, autorità, uffici cantonali della circolazione stradale) tutti i dati personali necessaria scambiarsi i dati tra di loro e a trasmetterli a terzi in Svizzera e all'estero (ad esempio a fornitori di servizi di soccorso). Inoltre, i dati vengono elaborati dal TCS e scambiati all'interno del gruppo TCS per scopi di marketing, per la gestione dei rischi, per la sottoscrizione (underwriting) nonché per scopi statistici.

In caso di Societariato famiglia, il TCS è autorizzato a informare tutti i membri della famiglia iscritti circa le coperture disponibili.

Per chiarire le circostanze di un guasto o di un incidente e per evitare eventuali pericoli per la sicurezza stradale il TCS è autorizzato a informare la polizia prima di intervenire.

I dati sono conservati presso centri di calcolo situati in Svizzera e nell'Unione Europea. I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario all'adempimento degli scopi sopra menzionati, come previsto dalla legge (in particolare conformemente all'obbligo legale di conservazione ai sensi dell'art. 958f CO) nonché per tutelare i le-

gittimi interessi del TCS (ad esempio fino alla scadenza del termine di prescrizione dei crediti).

Le telefonate in entrata e in uscita possono essere registrate al fine di garantire un'efficace erogazione delle prestazioni nonché per scopi qualitativi (formazione) e a fini probatori.

Per tutte le questioni relative alla protezione dei dati e all'esercizio dei diritti di accesso, correzione e cancellazione dei dati personali, è possibile contattare il consulente interno per la protezione dei dati del TCS (dataprotection@tcs.ch). Se necessario, quest'ultimo inoltrerà la richiesta al/ai fornitore/i di prestazioni coinvolto/i.

Si prega inoltre di consultare la nostra dichiarazione generale sulla protezione dei dati disponibile sul nostro sito web (tcs.ch/it/protezioni-dati.php).

1.9 Foro competente e legge applicabile

Foro competente per eventuali controversie relative alle presenti disposizioni sono i tribunali del Canton Ginevra e i tribunali del **domicilio** in Svizzera del socio iscritto. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

1.10 Esclusioni generali dalle prestazioni

È escluso il diritto alle prestazioni

- qualora l'evento e/o il danno siano stati causati per negligenza grave o intenzionalmente;
- per eventuali violazioni degli obblighi in relazione alla richiesta di ottenimento di una prestazione in caso di guasto (nessuna informazione preliminare comunicata alla centrale di intervento ecc.), in caso di violazione dell'obbligo di cui all'art. 1.5 sopra ovvero in caso di mancata riduzione del danno e presentazione dei documenti originali;
- per cause di forza maggiore (disordini di qualsivoglia natura, scioperi, sequestro del veicolo, divieti e ordinanze delle autorità, ecc.);
- in caso di eventi riconducibili a incidenti nucleari e/o radioattività;
- in caso di terremoti;
- qualora, in caso di eventi catastrofici, le autorità civili o militari siano responsabili dell'organizzazione, del coordinamento e dei costi delle misure di emergenza.

1.11 Rimborso in caso di mancata copertura

Qualora il TCS, la TAS e/o Assista abbiano erogato prestazioni nonostante l'assenza di copertura, possono addebitarne il valore.

2. Assistenza guasti e incidenti in Svizzera

2.1 Beneficiari delle prestazioni

Sono coperti i soci appartenenti alla categoria «TCS Societariato» per tutti i veicoli guidati personalmente dagli stessi (art. 2.2).

In caso di Societariato «famiglia» la presente copertura si applica a tutti i membri della famiglia regolarmente iscritti conformemente a quanto indicato all'art. 1.2.

Qualora il veicolo appartenente a un beneficiario delle prestazioni non possa essere rimesso in marcia sul posto, anche i restanti passeggeri hanno diritto alle prestazioni per la persona indicate all'art. 2.7.2.

2.2 Veicoli coperti

2.2.1 Veicoli a motore

Sono coperti i veicoli motorizzati appartenenti alle seguenti categorie fino a un peso totale max. di 3,5 t e un'altezza max. di 3,2 m, a patto che siano dotati di targhe valide:

- autovetture;
- furgoni;
- veicoli leggeri, di piccole dimensioni e veicoli motorizzati a tre ruote;
- motocicli e motocicli di piccole dimensioni;
- autobus di piccole dimensioni;
- Camping Car (i soci della sottocategoria «camping» hanno diritto all'assistenza guasti per i veicoli con peso totale fino a 7,5 t);

2.2.2 Rimorchi

Sono coperti altresì i rimorchi trainati dai veicoli di cui all'art. 2.2.1, purché debitamente omologati per la circolazione stradale, fino a un peso complessivo di 1,5 t e un'altezza di 3,2 m (per i soci della sottocategoria «campeggio», la copertura è garantita per le roulotte con un peso complessivo massimo di 3,5 t).

2.2.3 Biciclette e motorini

Sono coperte le seguenti biciclette e ciclomotori:

- biciclette;
- E-Bikes;
- ciclomotori;
- elettromobili per anziani e persone con mobilità ridotta;
- rimorchi dei veicoli citati, che siano utilizzati per il trasporto di persone o merci o per scopi sportivi;

2.2.4 Esclusioni della copertura

Non sono coperti:

- le categorie di veicoli non elencate ai punti 2.2.1 e 2.2.3 nonché i veicoli che non sono autorizzati a circolare sulle strade pubbliche in base alla legislazione svizzera o del Liechtenstein;
- veicoli ammessi alla circolazione provvisoriamente (veicoli con targhe provvisorie professionali, targhe giornaliere, targhe di trasporto, di esportazione o doganali);
- veicoli su cui non sono stati eseguiti lavori a regola d'arte e che quindi non corrispondono alle prescrizioni tecniche (tuning ecc.).

2.3 Veicoli di proprietà di terzi

In caso di utilizzo da parte dell'avente diritto alle prestazioni di veicoli di proprietà di terzi, (ad esempio veicoli aziendali, a noleggio, in car sharing) è necessario informare innanzitutto il proprietario rispettivamente il fornitore dei servizi.

L'avente diritto e i passeggeri hanno diritto a tutte le prestazioni (cfr. art. 2.7), nella misura in cui il proprietario o il fornitore dei servizi non sia tenuto ad assumersi i relativi costi (clausola sussidiaria, cfr. art. 1.6).

2.4 Ambito di validità territoriale

Il TCS fornisce assistenza in caso di guasti e incidenti su tutte le strade aperte alla circolazione di veicoli motorizzati e in tutti i parcheggi della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

2.5 Ambito di validità temporale e numero degli interventi coperti

Per beneficiare dell'assistenza in caso di guasto o incidente, bisogna avere un TCS Societariato valido, ai sensi di quanto indicato agli articoli 1.4 e 2.1.

In caso di Societariato individuale sono previsti fino a massimo (4) interventi gratuiti per ogni anno di societariato.

In caso di Societariato famiglia sono previsti fino a massimo otto (8) interventi gratuiti per ogni anno di societariato e famiglia.

Negli ulteriori casi il TCS offre assistenza dietro pagamento mediante carta di credito o in contanti sul posto.

2.6 Eventi coperti

2.6.1 Guasto

Per «guasto» ai sensi delle presenti condizioni si intende qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevedibile di un veicolo coperto dovuto a un difetto che non permette di guidare il veicolo fino alla prima officina o stazione di ricarica disponibile oppure che, per motivi di sicurezza, rende illecito il proseguimento il viaggio.

Tra i guasti si annoverano anche:

- foratura degli pneumatici;
- mancanza di carburante (mancanza o sostituzione di carburante, congelamento carburante);
- batteria scarica o difettosa (compresa la batteria dell'auto elettrica);
- problemi con le chiavi (sono rimaste chiuse nel veicolo, perdita, furto, danneggiamento, serrature e porte ghiacciate);
- danni ai seguenti componenti di sicurezza: cinture di sicurezza, tergicristalli, frecce, fari anteriori e posteriori, illuminazione, parabrezza;
- danni causati dalle martore.

2.6.2 Incidente

Per «incidente» ai sensi delle presenti condizioni si intende un evento esterno improvviso e involontario che provoca danni al veicolo e non permette di guidare il veicolo fino alla prima officina disponibile oppure, per motivi di sicurezza, rende illecito il proseguimento il viaggio.

Per incidente si intende, in particolare, una collisione, uno scontro o un urto con un terzo o contro un ostacolo o ancora una caduta da un veicolo di cui all'art. 2.2 anche senza urto.

Il TCS interviene solo se l'assicurazione del veicolo è stata previamente contattata e ha acconsentito all'intervento, oppure se non c'è copertura assicurativa.

In caso di emergenza, il TCS interviene, ma in caso di incidente con feriti o in autostrada è necessario contattare previamente la polizia.

2.6.3 Furto

Per «furto» ai sensi delle presenti condizioni si intendono i casi di seguito elencati a carico del soggetto avente diritto (elenco esaustivo):

- appropriazione indebita;
- sottrazione;
- furto (violazione di custodia);
- rapina (furto perpetrato con l'uso della violenza);
- furto d'uso.

2.6.4 Impedimento del conducente

Per «impedimento del conducente» ai sensi delle presenti condizioni si intende che il soggetto avente diritto, a causa di una malattia o di un infortunio, non è in grado di guidare il veicolo coperto (art. 2.2), che non può essere guidato neanche dagli altri passeggeri. L'impedimento del soggetto avente diritto deve essere comprovato successivamente da un certificato medico.

2.7 Prestazioni in caso di guasto o incidente

In caso di guasto o incidente il soggetto avente diritto può richiedere le seguenti prestazioni per la persona e per il veicolo:

2.7.1 Prestazioni per il veicolo

2.7.1.1 Assistenza sul posto in caso di guasti e di incidenti

Il TCS fornisce assistenza sul posto per una durata di 30 minuti, a patto che sia presente l'avante diritto e sia autorizzato alla guida. Se il veicolo è

uscito di strada dopo un guasto, ma si prevede che sia ancora idoneo alla circolazione, il TCS organizzerà il reinserimento su strada e si farà carico dei costi di tale intervento fino a un massimo di CHF 500.–.

2.7.1.2 Trasporto del veicolo per riparazione o rottamazione

Se il veicolo non può più essere in condizione di circolare, il TCS trasporta lo stesso fino all'officina di riparazione più vicina e si fa carico dei relativi costi. Qualora non sia possibile trasportare il veicolo fino al luogo di destinazione in Svizzera e/o proseguire fino al confine più vicino con un proprio veicolo nello stesso giorno, il soggetto avente diritto può scegliere tra le seguenti opzioni:

a) Riparazione presso un'officina sul luogo del guasto e/o dell'incidente

Il TCS si fa carico dei costi di viaggio del soggetto avente diritto e dei passeggeri fino al **domicilio** dello stesso o al luogo di destinazione in Svizzera e/o al confine più vicino e dei costi di viaggio per il ritiro del veicolo.

I costi della riparazione sono a carico del soggetto avente diritto.

b) Trasporto del veicolo guasto nell'officina abituale

Il TCS organizza, assumendosene i costi, il trasporto del veicolo nell'officina abituale per le riparazioni (i cui costi restano a carico del soggetto avente diritto). Per officina abituale si intende il garage che abitualmente viene incaricato di eseguire i servizi e le riparazioni del veicolo. Qualora questi risieda al di fuori della Svizzera, viene organizzato il trasporto fino al confine più vicino al luogo di **domicilio**. Il trasporto dura massimo 3 giorni lavorativi (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) se il veicolo può essere trainato o guidato, altrimenti dura massimo 5 giorni lavorativi.

Il trasporto deve essere preventivamente autorizzato e organizzato dalla centrale di intervento del TCS. Prima del trasporto il soggetto avente diritto deve consegnare le chiavi della vettura, confermare il luogo di destinazione e rimuovere i portapacchi. Eventuali crediti nei confronti di terzi, per es. dell'officina sul luogo del guasto e/o dell'incidente, devono essere pagati dal soggetto avente diritto prima del trasporto. Il soggetto avente diritto deve garantire la presa in consegna del veicolo presso il luogo di destinazione.

Non è possibile richiedere il trasporto presso l'officina abituale nel caso in cui i costi di trasporto calcolati dal TCS siano superiori al valore attuale del veicolo.

TCS declina ogni responsabilità per gli oggetti lasciati all'interno del veicolo.

c) Trasporto di veicoli non più riparabili destinati alla rottamazione

Il TCS organizza il trasporto e se ne assume i relativi costi. I costi della rottamazione sono a carico del detentore.

2.7.1.3. Trasferimento del veicolo alla stazione di ricarica successiva

Il TCS organizza il trasferimento alla stazione di ricarica più vicina e copre i costi del trasferimento se il veicolo non è più idoneo alla circolazione a causa di una batteria scarica.

2.7.2 Prestazioni per la persona

Qualora non sia possibile riparare il veicolo sul luogo del guasto o dell'incidente, il soggetto avente diritto e i passeggeri possono scegliere se tornare nel **domicilio** del soggetto avente diritto oppure se proseguire fino al luogo di destinazione. Qualora il **domicilio** o il luogo di destinazione si trovino al di fuori della Svizzera, è coperto il

viaggio fino al confine più vicino.

2.7.2.1 Viaggio di ritorno fino al luogo di residenza

Il TCS si fa carico dei costi del viaggio di ritorno verso il **domicilio** del soggetto avente diritto in Svizzera e/o fino al confine più vicino con:

- a. un mezzo pubblico in 1. classe
- b. una vettura sostitutiva

La centrale di intervento del TCS organizza, previa disponibilità, una vettura sostitutiva di classe media inferiore e si fa carico dei costi fino a massimo CHF 150.00 al giorno. Eventuali maggiorazioni per un'assicurazione casco e/o la rinuncia alla franchigia, i costi d'esercizio ecc. sono a carico del soggetto avente diritto. I costi sono coperti per massimo 3 giorni in caso di riparazione sul posto, per la durata del trasporto in caso di trasporto del veicolo presso l'officina abituale.

In caso di un veicolo di cui all'art. 2.2.3 non si ha diritto alla vettura sostitutiva.

- c. Taxi o veicolo privato

Solo nel caso in cui il viaggio di ritorno con un mezzo pubblico o una vettura sostitutiva non sia possibile e il tratto fino al **domicilio** del soggetto avente diritto e/o al confine più vicino sia inferiore a 100 km, il TCS si fa carico dei costi di ritorno in taxi oppure dei costi per un viaggio con un veicolo privato (CHF 0.70/km), per un importo massimo di CHF 300.– per ciascun caso.

2.7.2.2 Proseguo del viaggio

Qualora l'avente diritto optasse per il prosieguo del viaggio, il TCS si fa carico dei costi per il prosieguo del viaggio del soggetto avente diritto e dei passeggeri fino al luogo di destinazione in Svizzera e/o al confine più vicino con un mezzo pubblico in 1. classe per un importo max. di CHF 300.– per ciascun caso.

2.7.2.3 Spese di trasporto per veicoli di piccole dimensioni

A seguito di un evento ai sensi degli articoli 2.6.1 o 2.6.2 che coinvolga un veicolo di facile trasporto (ad es. un monopattino elettrico), il TCS si fa carico delle spese di trasporto in taxi o con i mezzi pubblici per il ritorno a domicilio o la prosecuzione del viaggio della persona avente diritto e del veicolo, fino a un massimo di CHF 80.– per evento. Questa prestazione viene fornita al massimo tre volte all'anno.

2.7.2.4 Pernottamento in albergo prima del viaggio di ritorno o del prosieguo

Qualora non sia possibile effettuare nello stesso giorno il viaggio di ritorno verso il **domicilio** del soggetto avente diritto in Svizzera o fino al confine più vicino per distanze maggiori ai 100 km, il TCS si fa carico dei costi di pernottamento del soggetto avente diritto e dei passeggeri sul luogo del guasto o dell'incidente fino a max. CHF 200.– a persona e CHF 500.– per ciascun evento.

2.7.2.5 Ritiro del veicolo riparato

In caso di riparazione del veicolo presso un'officina sul luogo del guasto o dell'incidente, il TCS si fa carico dei costi di ritiro del veicolo presso l'officina da parte di una persona con un mezzo pubblico o un veicolo privato ai sensi di quanto indicato all'art. 2.7.2.1 lett. c. Ciò non si applica nel caso in cui il soggetto avente diritto abbia ricevuto una vettura sostitutiva.

2.8 Prestazioni in caso di furto

In caso di furto il TCS organizza le stesse prestazioni erogate in caso di guasto o incidente. Tali prestazioni vengono erogate solo dietro la pre-

sentazione della denuncia alla polizia o dietro la presentazione della prova documentale dell'avvenuta denuncia.

Per le prestazioni per il veicolo quali riparazione, trasporto o rottamazione, il luogo del ritrovamento è equiparato al luogo del guasto o dell'incidente. Per le prestazioni per la persona quali viaggio di ritorno al **domicilio**, prosieguo del viaggio e viaggio per il ritiro del veicolo, fa fede il luogo del furto.

2.9 Prestazioni in caso di impedimento del conducente

In caso di impedimento alla guida del conducente, il TCS si fa carico del trasporto del veicolo fino al **domicilio** del soggetto avente diritto in Svizzera e/o fino al confine più vicino nonché dell'organizzazione e dei costi del viaggio di ritorno dei restanti passeggeri fino al luogo sopra indicato.

2.10 Esclusioni dalle prestazioni

Non si ha diritto ad alcuna prestazione:

- a. per le prestazioni non espressamente elenca-

te nel presente capitolo (quali recupero di veicoli sopraggiunti dalla strada uscito di strada in seguito a una collisione, riparazione e danni a oggetti trasportati, carico e animali, manutenzione, riparazione, costi del materiale e costi per pezzi di ricambio, carburante, costi di rottamazione, costi di cura, costi di telefonia, costi di parcheggio, costi di stazionamento, multe, costi di vitto, spese pubbliche di qualsivoglia natura, costi dovuti a incidenti per es. per i vigili del fuoco, la pulizia e i danni all'ambiente, crediti cambiari di terzi, mancato acquisto);

- b. in relazione a bagagli, merci e animali trasportati;
- c. nei casi non classificati come incidente, guasto, furto o impedimento del conducente conformemente alle presenti disposizioni (per es. richiamo generale di veicoli e prodotti, impossibilità di proseguire a causa delle condizioni problematiche della strada o di un equipaggiamento insufficiente del veicolo, danni dovuti alle **avverse condizioni atmosferiche**);
- d. in caso di incendi ed esplosioni di qualsivoglia natura;
- e. in caso di atti di vandalismo;

- f. in caso di violazione del dovere fondamentale di diligenza relativo alla manutenzione del veicolo e alla circolazione stradale (guida in caso di estrema stanchezza, sotto effetto di alcool, sostanze stupefacenti e farmaci);
- g. in caso di guida del veicolo da parte di un guidatore sprovvisto di patente valida;
- h. in caso di violazione intenzionale, contravvenzione e tentativo di violazione;
- i. in caso di partecipazione a corse, rally e gare simili nonché training su appositi circuiti. Sono esclusi training di guida sicura presso i circuiti del Touring Club Svizzero, delle sue sezioni e delle società affiliate;
- j. in caso di partecipazione a imprese temerarie o attività in cui conducente, passeggeri, veicolo, bagagli e accessori sono esposti a **rischi** elevati (Downhill, enduro, fourCross, BMX, Dirtjump o percorsi simili).

Inoltre, si applicano le esclusioni generali dalle prestazioni (1.10).

3. Wallbox-Assistance

3.1 Obiettivo

Lo scopo di questo servizio è fornire assistenza in caso di guasto o problema tecnico al caricabatteria domestico, attraverso un'assistenza telefonica, un'assistenza sul posto e/o soluzioni temporanee che assicurano continuità alla ricarica del veicolo.

3.2 Persone assicurate

Hanno diritto a questa assistenza tutte le persone definite all'art. 1.2 della versione 2018 del Societario che possiedono un caricabatteria presso il proprio domicilio principale in Svizzera.

3.3 Prestazioni

In caso di guasto o problema tecnico del caricabatteria domestico, il soggetto avente diritto può usufruire dei seguenti servizi dopo una prima valutazione telefonica della situazione condotta dal TCS:

- a. Assistenza sul posto: Intervento sul posto della durata massima di 30 minuti per valutare la situazione e stabilire qual è la soluzione migliore per poter continuare a ricaricare, eventuale installazione di una soluzione provvisoria.
- b. Soluzione di ricarica mobile e provvisoria:
 - Proposta di una soluzione di ricarica mobile che possa essere collegata a una presa domestica CEE16A situata in prossimità del veicolo (< 5 metri) e che resterà a disposizione del soggetto avente diritto per un periodo massimo di 4 settimane.

- Se quest'ultimo non restituisce il dispositivo entro 4 settimane, il TCS ha facoltà di addebitargli il prezzo di acquisto da nuovo.

- c. Rimborso dei costi di ricarica esterna:

- Se la soluzione di ricarica mobile non è praticabile, rimborso dei costi di ricarica del veicolo presso una stazione di ricarica esterna nei pressi del domicilio principale (raggio di 5 km), per un massimo di 4 settimane.
- L'importo massimo rimborsabile è CHF 80.- per l'intero periodo.
- Se la batteria del veicolo è troppo scarica, il TCS trasporterà il veicolo fino alla stazione di ricarica pubblica più vicino.

3.4 Scelta della soluzione

La scelta della soluzione spetta esclusivamente al TCS e dipende dal guasto e dall'impianto di cui dispone il soggetto avente diritto presso il proprio domicilio.

3.5 Condizioni di rimborso

I costi coperti ai sensi del paragrafo 3.3 saranno rimborsati dietro presentazione delle ricevute e a condizione che il TCS sia stato preventivamente informato del caso e abbia dato il suo consenso.

Il soggetto avente diritto è tenuto ad adoperarsi per riparare o sostituire nel più breve tempo possibile il caricabatteria difettoso.

3.6 Procedura in caso di sinistro

Non appena viene a conoscenza del guasto al sistema di ricarica domestica del proprio veicolo elettrico, il beneficiario deve informarne il TCS e il fornitore del sistema stesso.

Se il TCS opta per la soluzione «Rimborso dei costi di ricarica esterna», il beneficiario sarà informato tempestivamente delle modalità di rimborso.

La richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata dalla fattura relativa alla riparazione del caricabatteria o dalla fattura di acquisto di un caricabatteria sostitutivo.

Il TCS non copre i costi di riparazione.

3.7 Esclusioni e limiti della copertura

- a. Caricabatteria al di fuori del domicilio principale.
- b. Caricabatteria di cui il soggetto avente diritto non è proprietario né locatario.
- c. La riparazione del caricabatteria è a carico del soggetto avente diritto.
- d. Il TCS non si farà carico di eventuali danni causati al veicolo da un uso improprio della soluzione temporanea.
- e. Copertura limitata a un intervento all'anno per l'affiliazione individuale, due interventi all'anno per l'affiliazione famiglia.

4. Protezione della mobilità in Svizzera

4.1 Persone assicurate

Tutti i beneficiari come definiti al art. sopra 1.2 hanno diritto alla protezione della mobilità.

4.2 Protezione della mobilità per utenti di mezzi di trasporto pubblico

4.2.1 Rischio assicurato

Sussiste il diritto alla protezione della mobilità con mezzi di **trasporto pubblico** qualora, in caso di soppressione o di notevole ritardo di un **trasporto pubblico** in Svizzera, il viaggio di andata, ritorno o il prosieguo del soggetto coperto fino al luogo di destinazione in Svizzera rispettivamente alla più vicina località di frontiera prima del termine della corsa del **trasporto pubblico** non sia più possibile.

4.2.2 Prestazioni

In caso di un evento assicurato, il TCS organizza, previa comunicazione alla centrale di intervento, le misure di assistenza adeguate. La TAS si fa carico dei costi aggiuntivi per il trasporto fino al luogo di destinazione in Svizzera e/o al confine più vicino. Qualora il giorno del viaggio non vi siano corse di andata, ritorno o prosieguo disponibili sul posto, la TAS si farà carico dei costi di pernottamento in un albergo.

Le prestazioni sono limitate al max. a CHF 200.– per ciascun soggetto avente diritto e/o a CHF 50.– per ciascun evento e a CHF 1'000.– per ciascun anno di societariato individuale o famiglia.

Il TCS può richiedere al soggetto che desidera la protezione della mobilità con mezzi di **trasporto pubblico** di comprovare la soppressione o il ritardo del mezzo da parte della società che gestisce il **trasporto pubblico**, da presentare entro 30 giorni a decorrere dal verificarsi del danno. In caso di mancata presentazione della suddetta conferma,

la TAS si riserva il diritto di reclamare i costi versati dalla stessa per il trasporto e il pernottamento in albergo.

4.2.3 Clausola sussidiaria

L'obbligo di prestazioni da parte della TAS è sussidiario all'obbligo di prestazioni da parte della società che gestisce il **trasporto pubblico** (cfr. art. 1.6).

4.2.4 Esclusioni dalle prestazioni

Non vi è alcun obbligo di prestazioni da parte della TAS, qualora

- il soggetto interessato dalla soppressione e/o dal ritardo del mezzo risieda all'estero oppure;
- il soggetto interessato fosse stato già informato del ritardo o della soppressione del mezzo prima della partenza oppure abbia avuto la possibilità di informarsi su eventuali impedimenti al viaggio.

Inoltre, si applicano le esclusioni generali dalle prestazioni (cfr. art. 1.10).

4.3 Protezione della mobilità per avverse condizioni atmosferiche

4.3.1 Rischio assicurato

Sussiste il diritto alla protezione della mobilità qualora, in caso di **avverse condizioni atmosferiche** in Svizzera, il viaggio di andata, ritorno o il prosieguo fino al luogo di destinazione in Svizzera e/o al confine più vicino non sia possibile nel giorno del viaggio.

4.3.2 Prestazioni

Nei casi indicati all'art. 4.3.1, il TCS organizza, previa comunicazione alla centrale di intervento, le misure di assistenza adeguate. La TAS si fa carico dei costi aggiuntivi per il trasporto fino al luogo di destinazione in Svizzera e/o al confine più vicino. Qualora il giorno del viaggio non vi siano corse di andata, ritorno o prosieguo disponibili sul posto, la TAS si farà carico dei costi di pernottamento in un albergo.

Le prestazioni sono limitate al max. a CHF 200.– per ciascun soggetto avente diritto e/o a CHF 500.– per ciascun evento e a CHF 1'000.– per ciascun anno di societariato individuale o famiglia.

4.3.3 Esclusioni dalle prestazioni

Non sussiste alcun diritto a ottenere prestazioni dalla TAS nei seguenti casi:

- il soggetto assicurato risiede all'estero;
- il soggetto assicurato si espone a **rischi** o si trova su terreni impervi e viene colto da **avverse condizioni atmosferiche**;
- Il soggetto assicurato, nonostante le avvisaglie di acute **condizioni atmosferiche avverse**, non si è informato presso MeteoSvizzera, Viasuisse o fonti locali simili sulle condizioni atmosferiche e/o eventuali impedimenti al proprio viaggio.

Inoltre, si applicano le esclusioni generali dalle prestazioni (1.10).

5. Protezione giuridica incidenti e casco in Svizzera

5.1 Persone assicurate

Sono assicurate le persone menzionate all'art. 1.2.

5.2 Protezione giuridica incidenti per pedoni, ciclisti e passeggeri di mezzi pubblici

5.2.1 Qualità assicurate

Le persone assicurate sono coperte in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein in qualità di:

- pedoni impegnati nella circolazione stradale;
- passeggeri di servizi di **trasporti pubblici** stradali, ferroviari o di navigazione;
- ciclisti impegnati nella circolazione stradale, inclusi utilizzatori di biciclette elettriche non soggette a immatricolazione;
- nel Societariato famiglia sono coperti anche i bambini quali utenti della circolazione stradale con mezzi simili a veicoli, spinti esclusivamente da propulsione muscolare propria, quali pattini a rotelle, skateboards o trotinettes.

5.2.2 Rischi assicurati

5.2.2.1 Diritto della responsabilità civile

Pretese legali della persona assicurata per il risarcimento del danno (compreso un eventuale torto morale) da lei subito in un incidente della circolazione per il quale un terzo risponde extra. contrattualmente.

5.2.2.2 Diritto delle assicurazioni

Litigi della persona assicurata concernente i suoi rapporti con istituti d'assicurazione, casse malati e casse pensioni, privati o pubblici, stabiliti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a seguito di un incidente della circolazione.

5.2.2.3 Diritto penale

Difesa della persona assicurata in procedure penali dirette contro di lei per violazioni della legislazione sulla circolazione stradale commesse per negligenza a seguito di un incidente della circolazione. Se la persona assicurata viene accusata di una infrazione intenzionale, non viene fornita alcuna prestazione prima che, per decisione definitiva e senza messa a carico di spese, lei venga integralmente prosciolta dall'accusa nel merito, o venga riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità.

Intervento della persona assicurata in qualità di accusatore privato se questo intervento è necessario per far valere le sue pretese di risarcimento danni e torto morale inerenti a lesioni corporali subite a seguito di un incidente della circolazione.

5.2.3 Copertura temporale

Sono coperti i casi giuridici derivanti da un incidente della circolazione sopraggiunto durante il periodo di validità del societariato 2018 secondo l'art. 1.4 e che vengono annunciati ad Assista durante questo periodo.

5.3 Protezione giuridica casco

5.3.1 Qualità assicurate

Le persone assicurate sono coperte nella loro qualità di parti di un contratto d'assicurazione casco per autoveicoli fino ad un peso di 3.5 t immatricolati a loro nome in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

5.3.2 Rischio assicurato

Litigi della persona assicurata riguardo a un danno materiale con l'assicurazione casco da lei sottoscritta, avente sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

5.3.3 Copertura temporale

Sono coperti i casi giuridici sopraggiunti durante il periodo di validità del societariato 2018 secondo l'art. 1.4 o secondo gli art. 1.2, 2.2 e 3.1 b delle norme sul societariato 2014 (Allegato) e che vengono annunciati ad Assista durante questo periodo.

È considerata come data determinante dell'evento

- nei litigi concernenti i rapporti con istituti di assicurazione a seguito di un incidente: la data dell'incidente;
- in tutti gli altri litigi in ambito assicurativo: la data della prima violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale.

5.3.4 Termine di attesa

I litigi secondo l'art. 4.3.3 b che sorgono durante i primi tre mesi del societariato 2018 non sono coperti.

5.4 Disposizioni comuni per la protezione giuridica incidenti e casco

5.4.1 Copertura territoriale

La protezione giuridica è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a condizione che il tribunale competente sia ubicato in questi Paesi e che sia applicabile il diritto di questi ultimi.

5.4.2 Copertura temporale

La copertura temporale per la protezione giuridica incidenti è definita all'art. 4.2.3, quella per la protezione giuridica casco all'art. 4.3.3.

5.4.3 Nozione di caso giuridico

Qualora diversi litigi risultino da un medesimo evento o da fatti ad esso collegati, questi sono considerati come un unico caso giuridico.

5.4.4 Prestazioni

5.4.4.1 Prestazioni interne

a) Informazioni giuridiche telefoniche

Gli avvocati e giuristi dipendenti di Assista forniscono informazioni alle persone assicurate in merito a questioni giuridiche di diritto svizzero concernenti la vita privata, nella misura delle loro disponibilità e capacità.

b) Difesa degli interessi

Nei casi giuridici coperti, la difesa degli interessi della persona assicurata avviene tramite avvocati e giuristi dipendenti di Assista. Assista assume i relativi costi interni.

5.4.4.2 Prestazioni esterne

Per ogni caso giuridico coperto (secondo l'art. 4.4.3) Assista assume i seguenti costi fino a CHF 250'000.-:

- costi preprocessuali e processuali d'avvocato per le prestazioni fornite;
- le spese di perizia ordinate da Assista o dal tribunale;

c. le tasse di giustizia e spese giudiziarie poste a carico della persona assicurata, ad esclusione delle tasse e spese di giustizia della prima decisione penale e delle decisioni concernenti le procedure amministrative;

d. le indennità giudiziarie dovute alla controparte e a carico della persona assicurata; le ripetibili o indennità giudiziarie e le spese legali riconosciute alla persona assicurata spettano ad Assista;

e. le spese d'incasso delle indennità accordate alla persona assicurata fino all'ottenimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo, o di una comminatoria di fallimento; qualora tale procedura di incasso abbia luogo al di fuori della Svizzera, le prestazioni di Assista sono limitate a un massimo di CHF 5'000.-;

f. la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva; questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista.

5.4.4.3 Valore litigioso minimo nel diritto civile

Il servizio giuridico di Assista garantisce la difesa degli interessi della persona assicurata in ambito extragiudiziale indipendentemente dal valore litigioso. Per i litigi concernenti il diritto civile, l'assunzione di prestazioni esterne è garantita se il valore litigioso è pari o maggiore di CHF 2'000.-. Se il valore litigioso è inferiore a CHF 2'000.-, l'assunzione delle prestazioni esterne è garantita unicamente se nei confronti della persona assicurata è stata intrapresa un'azione giudiziaria e la parte avversa è patrocinata da un avvocato.

5.4.4.4 Intervento di un avvocato

Quando è garantita la copertura per prestazioni esterne, la persona assicurata può, su richiesta e previa autorizzazione di Assista, scegliere liberamente e incaricare un avvocato territorialmente competente, qualora necessario per la difesa dei suoi interessi in quel momento.

Se Assista non accetta tale scelta, la persona assicurata ha la possibilità di proporre tre ulteriori avvocati, dei quali uno deve essere accettato da Assista. Gli avvocati proposti non possono esercitare presso il medesimo studio legale.

La persona assicurata è tenuta a svincolare il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti di Assista. Inoltre lo autorizza ad informare Assista sullo svolgimento del caso e a mettere a sua disposizione tutti i documenti importanti.

5.4.4.5 Riduzione delle prestazioni

Qualora un caso giuridico venga causato da colpa grave della persona assicurata, Assista si riserva di ridurre le proprie prestazioni proporzionalmente al grado di colpa.

5.5 Obblighi della persona assicurata

5.5.1 Annuncio e gestione

La persona assicurata notifica immediatamente il caso giuridico per cui intende usufruire delle prestazioni di Assista, come da art. 1.5.1. Assista orienta la persona assicurata sui suoi diritti e pre-dispone le misure necessarie alla difesa dei suoi interessi. Assista può rifiutare l'assunzione della totalità dei costi se viene conferito mandato a un avvocato, si intraprendono passi legali o si inter-pone ricorso prima che Assista abbia dato la sua approvazione.

5.5.2 Collaborazione della persona assicurata

La persona assicurata fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi di prova disponibili (art. 39 LCA - giustificazioni incombenti all'avente diritto). Fintanto che Assista conduce le trattative, la persona assicurata si astiene da ogni intervento. In particolare non affida alcun mandato, non inizia alcuna procedura giudiziaria e non accetta alcuna transazione.

5.5.3 Violazione degli obblighi

Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni se la persona assicurata viola i propri obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il suo dovere di informazione e collaborazione. In particolare, in caso di violazione dei doveri di collaborazione ai sensi dell'art. 4.5.2 del presente regolamento, rispettivamente dell'art. 39 LCA, Assista impartisce alla persona assicurata un congruo termine per farvi fronte, pena la mancata copertura assicurativa in caso di mancato ossequio.

5.6 Costi e rischi non assicurati; esclusioni di prestazioni

5.6.1 Costi non assicurati

Anche nei casi giuridici coperti Assista non assume le seguenti spese:

- il danno subito e il torto morale;
- le spese che incombono a terzi o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- le multe alle quali viene condannata la persona assicurata;
- le spese di analisi del sangue o di analisi analoghe, nonché le spese di esami medici, ordinati nel quadro di un'istruzione penale o da un'autorità amministrativa.

5.6.2 Rischi non assicurati

Gli ambiti giuridici non menzionati negli art. 4.2.2 e 4.3.2.

5.6.3 Esclusioni generali

Nei seguenti casi Assista non fornisce alcuna prestazione:

- La difesa della persona assicurata in qualità di conducente di un veicolo a motore;
- i litigi in relazione alla partecipazione a corse, rallies e/o altre competizioni simili, incluse corse di prova in apposite strutture. Questa esclusione non vale per i corsi di perfezionamento alla guida nelle strutture apposite del Touring Club Svizzero;
- i litigi in relazione a qualsiasi attività lucrativa indipendente, principale o accessoria, della persona assicurata;

d. incasso di pretese;

e. la difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti della persona assicurata;

f. i litigi tra membri dello stesso societariato familiare;

g. controversie risultanti dalla partecipazione della persona assicurata a risse e tafferugli;

h. le controversie della persona assicurata relative alla perpetrazione di crimini o altri delitti intenzionali, nonché dei loro tentativi;

i. le controversie risultanti da eventi bellici, sommosse, disordini di qualsiasi genere, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali nonché dai cambiamenti della struttura dell'atomo;

j. le procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sovranazionali;

k. i litigi con avvocati, periti, ecc. incaricati di un caso coperto da Assista, nonché quelli con Assista stessa;

l. i litigi con il Touring Club Svizzero, con una sua Sezione o filiale.

Fanno ugualmente parte dei rischi non assicurati le pretese in risarcimento del danno e torto morale, le procedure penali e penali-amministrative e procedure simili connesse con le esclusioni sopra citate.

Valgono inoltre le esclusioni di prestazioni generali (art. 1.10).

5.7 Sussidiarietà

Se il caso giuridico è coperto anche da un'altra assicurazione di protezione giuridica, o se le prestazioni assicurate sono a carico di un terzo (in ragione di una responsabilità per colpa, legge o contratto), la copertura di Assista è garantita solo per la parte non coperta dal terzo e a concorrenza dell'importo massimo assicurato.

Qualora Assista effettui comunque prestazioni sulla base del presente regolamento, queste valgono quali anticipi. La persona assicurata cede ad Assista le proprie pretese verso terzi, rispettivamente è tenuta a versare ad Assista i pagamenti ricevuti da terzi.

Esempio:

Un caso giuridico è coperto da un'altra assicurazione di protezione giuridica fino a CHF 100'000.-. Assista prevede per lo stesso caso giuridico un importo assicurato di CHF 250'000.-. Assista assume i costi necessari a partire da CHF 100'000.- fino a CHF 250'000.-.

Se anche l'altra assicurazione prevede una copertura sussidiaria, Assista partecipa ai costi in funzione del rapporto tra la propria somma assicurativa e l'importo globale delle somme assicurate.

5.8 Divergenza di opinioni

In caso di divergenza di opinione tra la persona assicurata e Assista nell'ambito di un caso giuridico coperto in merito alle probabilità di successo o alle misure da adottare per la sua liquidazione, Assista notifica senza indugio la propria posizione giuridica, per scritto, e informa la persona assicurata del suo diritto di ricorrere a una procedura arbitrale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. A partire dalla ricezione di questo scritto la persona assicurata risponde personalmente della salvaguardia dei propri interessi, e in particolare dei termini posti a tutela dei suoi diritti. Se la persona assicurata non richiede l'avvio del procedimento arbitrale entro il termine di 90 giorni, si ritiene vi abbia rinunciato.

I costi della procedura arbitrale vanno anticipati dalle parti in ragione di metà ciascuna. Il mancato versamento dell'anticipo spese richiesto equivale al riconoscimento della posizione della controparte.

Le parti designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di uno scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione dell'esito. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico e per quanto qui non regolato si applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero.

Se, dopo un rifiuto della prestazione assicurativa, la persona assicurata intenta un processo a sue spese e, con sentenza cresciuta in giudizio, ottiene una soluzione più favorevole di quella formulata per scritto da Assista o risultante dal procedimento arbitrale, Assista assume le spese necessarie conformemente al presente regolamento.

6. Glossario

Il seguente glossario contiene definizioni giuridicamente vincolanti dei singoli concetti indicati in grassetto utilizzati nelle presenti condizioni

Domicilio

Per domicilio si intende il centro o il fulcro della propria vita. Non si determina in base a caratteristiche puramente formali (come la registrazione presso la polizia e il cambio di residenza, la presentazione di documenti, l'esercizio del diritto di voto), bensì in base alla totalità delle condizioni oggettive, pertanto vanno presi in considerazione tutti gli elementi che contribuiscono e fanno parte della vita di una persona.

Trasporto pubblico

Questo concetto comprende il trasporto pubblico di persone, autobus, ferroviario e marittimo (dato in concessione) in Svizzera a orari regolari con obbligo di trasporto e di biglietto e il traffico aereo in Svizzera.

Condizioni atmosferiche avverse

Per condizioni atmosferiche avverse, anche condizioni atmosferiche estreme o anomale, si intende un concetto globale che include eventi atmosferici estremi (temporali, tempeste, forti piogge, ghiaccio, precipitazione nevosa superiore a 10 cm in 6 ore, violente grandinate, temperature estremamente alte/basse, pericolo di valanghe).

Rischi (alee)

Attività e atti con i quali il beneficiario si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente grave senza prendere o poter prendere i necessari provvedimenti per ridurre adeguatamente il suddetto pericolo.

Allegato: Prestazioni per il Societariato 2014

Per i soci appartenenti alla categoria soci 2014 si applicano le disposizioni «Assistenza guasti e protezione della mobilità per i soci TCS» (di seguito definite le «Disposizioni») con le seguenti condizioni e/o limitazioni:

1. Prestazioni per i soci appartenenti alla categoria «Soci motorizzati» iscritti al TCS prima del 01.01.2018

1.1 Assistenza guasti e incidenti in Svizzera

Le Disposizioni relative all'assistenza guasti e incidenti (capitolo 2) sono valide alle seguenti condizioni:

a) Soggetti aventi diritto

Hanno diritto alle prestazioni:

- i soci appartenenti alla categoria «Soci motorizzati»;
- le persone che vivono in comunione domestica con il Socio e non sono titolari di una Tessera di Socio personale, esclusivamente al volante del veicolo la cui targa è stata comunicata dal Socio;
- tutti i passeggeri hanno diritto alle prestazioni per la persona (art. 2.7.2, 2.8 e 2.9).

b) Prestazioni

I soggetti aventi diritto possono, a partire dal 1.1.2018, accedere all'assistenza guasti e incidenti in Svizzera (capitolo 2).

1.2 Protezione giuridica casco

I soci appartenenti alla categoria «persone motorizzate» hanno diritto a partire al 1.1.2018 alle prestazioni della protezione giuridica casco secondo l'art. 5.3, riservato il termine di attesa di 3 mesi secondo l'art. 5.3.4 che decorre dal 1.1.2018.

1.3 Prestazioni escluse

Non sussiste alcun diritto a:

- assistenza guasti e incidenti per veicoli di cui all'art. 2.2.3;
- Spese di trasporto per i veicoli di piccole dimensioni ai sensi dell'art. 2.7.2.3;
- Wallbox-Assistance (capitolo 3)
- protezione mobilità (capitolo 4);
- protezione giuridica incidenti per pedoni, ciclisti e passeggeri di mezzi pubblici secondo l'art. 5.2;
- informazioni giuridiche telefoniche (secondo l'art. 5.4.4.1 a).

Touring Club Svizzero
Chemin de Blandonnet 4
Casella postale 820
1214 Vernier / Ginevra
Tel.: 058 827 27 27
www.tcs.ch

